

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241 PER LA SELEZIONE DI PERSONALE DI POLIZIA LOCALE TRAMITE CONCORSO IN FORMA ASSOCIATA**

**TRA**

**La Provincia di Reggio Emilia**, con sede in Corso Garibaldi, 59 – 42121 Reggio Emilia, rappresentata in questo atto dal Dirigente ad interim del Servizio Affari Generali dott.ssa Anna Lisa Garuti, di seguito denominata “Provincia capofila”;

**E**

**La Provincia di Parma**, con sede in Stradone Martiri della Libertà, 15 – 43123 Parma, rappresentata in questo atto dal Dirigente del Servizio finanziario, gestione del personale, partecipate, sistemi informativi, pari opportunità, provveditorato ed economato – Dottor Iuri Menozzi -, di seguito denominata “Provincia partecipante”;

**PREMESSO CHE**

- l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, consente alle pubbliche amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- le due Province intendono bandire un concorso pubblico congiunto per l'assunzione complessiva a tempo indeterminato di n. 6 agenti di polizia locale, di cui n. 3 in forza alla Provincia di Reggio Emilia e n. 3 in forza alla Provincia di Parma;
- le Parti ritengono di comune interesse procedere alla gestione unificata della procedura concorsuale per motivi di efficienza, economicità e semplificazione amministrativa;

**CONSIDERATO CHE**

con il presente accordo si intendono perseguire i seguenti principali obiettivi:

- attivare meccanismi di collaborazione istituzionale e promuovere l'instaurarsi di rapporti sinergici nell'esercizio della funzione di reperimento delle risorse umane, realizzando economie di scala e di tempo attraverso la concentrazione delle procedure concorsuali;
- esercitare una maggiore attrattività nei confronti della platea dei potenziali interessati a candidarsi alla selezione;
- ridurre i tempi occorrenti per la copertura dei posti vacanti e riscontrare l'esigenza temporanea di personale a tempo determinato mediante utilizzo della graduatoria finale là dove ciò si renda possibile;
- offrire ai candidati possibilità d'impiego più ampie attraverso la partecipazione ad un'unica selezione.

**TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

**Art. 1 – Oggetto**

Il presente accordo disciplina le modalità di collaborazione tra la Provincia di Reggio Emilia e la Provincia di Parma per lo svolgimento congiunto della procedura concorsuale per l'assunzione di n. 6 agenti di polizia locale (Area degli Istruttori del CCNL Enti Locali), da inquadrare con contratto a tempo indeterminato, di cui:

- n. 3 posti per la Provincia di Reggio Emilia;

- n. 3 posti per la Provincia di Parma.

Ogni Provincia assumerà in servizio il personale che risulterà vincitore, inquadrandolo nel profilo professionale corrispondente, secondo la specifica nomenclatura da ognuno adottata.

## **Art. 2 – Ente capofila**

La **Provincia di Reggio Emilia** assume il ruolo di ente capofila e curerà l'intera gestione amministrativa della procedura concorsuale. In particolare, la Provincia capofila:

- predisporrà, approverà e pubblicherà il bando di concorso;
- curerà la ricezione delle domande e la verifica dei requisiti di ammissione;
- nominerà la commissione esaminatrice, previo confronto con la Provincia di Parma;
- gestirà i rapporti con i partecipanti al concorso (rilascio attestazioni, accesso agli atti, contenzioso, ecc.);
- adotterà tutti gli atti e provvedimenti inerenti lo svolgimento della selezione;
- approverà la graduatoria finale.

Il bando di concorso dovrà specificare, fra l'altro:

- i posti messi a concorso sulla base del numero di operatori di polizia locale che ogni Ente firmatario si impegna ad assumere;
- le modalità di attribuzione della sede ai vincitori ed agli eventuali idonei in graduatoria;
- la possibilità di utilizzo della graduatoria degli idonei, anche per assunzioni a tempo determinato.

## **Art. 3 – Contributo della Provincia di Parma**

La Provincia di Parma:

- metterà a disposizione proprio personale qualificato per supportare la redazione degli atti e del bando relativi alla procedura;
- fornirà almeno un componente effettivo e uno supplente della commissione esaminatrice;
- potrà fornire eventuale supporto logistico o tecnico in accordo con la Provincia capofila.

## **Art. 4 – Aspetti finanziari**

Ciascuna Provincia assume a proprio carico i costi relativi:

- al personale messo a disposizione;
- alle attività di competenza svolte nell'ambito della procedura;
- all'assunzione dei vincitori assegnati (compresa la fornitura di uniformi e materiale in dotazione e la formazione obbligatoria)

Le altre spese derivanti dalla necessità di nomina di professionisti componenti esperti esterni della commissione (ad es. psicologo del lavoro per la valutazione dell'idoneità psico-attitudinale o altro componente della commissione o membro aggiunto), o di affitto della sala per l'effettuazione delle prove, saranno assunte dalla Provincia capofila e rimborsate per il 50% dalla Provincia di Parma.

In merito ai costi degli accertamenti sanitari per la valutazione dei requisiti fisico/funzionali dei candidati, a ciascuna Provincia competeranno gli oneri relativi ai candidati da assumere in servizio nel proprio ente, sia per quanto riguarda i vincitori, che gli eventuali idonei, in caso di scorrimento successivo della graduatoria.

I componenti della commissione dipendenti di ciascuna Provincia saranno soggetti al trattamento, anche economico, previsto dalle rispettive regolamentazioni interne dell'amministrazione di appartenenza.

#### **Art. 5 – Graduatoria e assegnazione dei vincitori**

Al termine della procedura concorsuale, sarà approvata una **graduatoria unica** finale, composta da **6 vincitori** e da ulteriori candidati eventualmente risultati idonei.

Ogni candidato sarà chiamato in sede di presentazione della domanda a esprimere preferenza per l'Ente locale in cui intende essere assunto. I vincitori saranno chiamati, seguendo l'ordine in cui sono collocati nella graduatoria finale, secondo le preferenze indicate in sede di domanda dalla Provincia per cui il candidato ha espresso preferenza. Qualora, all'interno del gruppo dei vincitori e seguendo le preferenze espresse, una Provincia abbia esaurito la copertura dei propri posti e l'altra ancora no, il candidato vincitore successivo sarà chiamato dalla Provincia che ha ancora posti disponibili indipendentemente dalla preferenza. Il rifiuto all'assunzione nel posto rimasto disponibile comporta la cancellazione dalla graduatoria.

Allo stesso modo, in caso di scorrimento successivo della graduatoria, i candidati idonei a cui venga effettuata proposta assunzionale da parte di una delle due Province associate, sarà chiamato ad esprimere l'accettazione per l'ente proponente, a prescindere dalla preferenza espressa e a pena di cancellazione dalla graduatoria.

Nel caso in cui il numero di candidati vincitori non risulti sufficiente a coprire i fabbisogni definiti nel presente atto, si procederà nel seguente modo: in caso di vincitori in numero pari, i posti saranno equamente divisi tra i due enti; in caso di vincitori in numero dispari, il posto non attribuibile a priori ad una delle due province, sarà assegnato secondo le preferenze espresse dai vincitori. In entrambi i casi si procederà sempre in ordine di graduatoria e i posti verranno assegnati ai vincitori secondo il sistema descritto nel secondo paragrafo del presente articolo.

#### **Art. 6 – Durata dell'accordo e gestione della graduatoria**

Il presente accordo ha durata fino alla conclusione delle assunzioni da parte di entrambe le Province e, comunque, non oltre il periodo di validità della graduatoria finale.

La graduatoria degli idonei resterà nella disponibilità dell'Ente capofila, ma potrà essere utilizzata per la copertura di ulteriori fabbisogni da parte di entrambi gli enti aderenti alla procedura, sia per eventuali futuri propri fabbisogni che per sostituzioni dei vincitori eventualmente dimissionari o che non abbiano superato il periodo di prova.

Lo scorrimento degli idonei da parte dell'Ente Capofila o della Provincia di Parma avverrà in ordine di graduatoria.

Pertanto, in caso di modifiche al proprio fabbisogno, gli enti effettueranno un confronto preventivo al fine di valutare le reciproche situazioni e garantire la soddisfazione delle singole necessità assunzionali e l'utilizzo ottimale della graduatoria.

L'eventuale cessione della graduatoria, da parte dell'Ente capofila, a enti terzi che ne facciano richiesta, è soggetta anche al parere favorevole della Provincia di Parma.

#### **Art. 7 – Controversie**

Eventuali controversie derivanti dall'interpretazione o esecuzione del presente accordo saranno risolte in via bonaria tra le Parti. In caso contrario, sarà competente il Foro di Reggio Emilia, in quanto sede dell'ente capofila.

### **Art. 8 – Registrazione**

Il presente accordo è redatto in forma digitale e non è soggetto a registrazione obbligatoria, salvo in caso d'uso.

Letto, approvato e sottoscritto.

#### **La Provincia di Reggio Emilia**

Il Dirigente ad interim del Servizio Affari Generali

Dott.ssa Anna Lisa Garuti

#### **La Provincia di Parma**

Il Dirigente del Servizio finanziario, gestione del personale, partecipate, sistemi informativi, pari opportunità, provveditorato ed economato

Dottor Iuri Menozzi